



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

DETERMINAZIONE N. 2517 DEL 10/11/2022

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE/FIDEIUSSIONI BANCARIE/CAUZIONI COSTITUITE DAI TITOLARI DELLE AGENZIE D'AFFARI COMUNALI CESSATE.
-----------------	--

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA U.O.C. SUAP - COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

PREMESSO

- che l'art.116 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 *“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”* dispone che il questore, sentito il consiglio provinciale dell'economia corporativa, può subordinare il rilascio della licenza, di cui all'articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata. La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza. Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il prefetto, su proposta del questore, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutta o in parte, all'erario dello Stato. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal questore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza all'esercizio medesimo;

- che l'art.2 del D.P.R. n.311/2001 *“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”* prevede che la prestazione di cauzione, quando richiesta dalla legge o disposta dall'autorità nei casi previsti dalla legge, può essere effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio di tale attività e con ogni altra modalità prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica;

- che l'art.1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348 *“Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.”* stabilisce che in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
- b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni ((, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

testo unico));

c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.

- che l'art. 13 della L. n. 35/2012 *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”* in materia di avvio dell'attività di agenzia d'affari ed in ossequio al principio di semplificazione e liberalizzazione amministrativa, ha sostituito la licenza di pubblica sicurezza con la comunicazione di inizio attività e che pertanto l'autorità locale competente non è più chiamata ad emanare alcun provvedimento autorizzatorio contenente condizioni o prescrizioni di cui all'art.9 del TULPS;

- che l'istituto della comunicazione inizio attività abilitante all'esercizio delle attività economiche, ad oggi, non è stato compiutamente disciplinato dal legislatore, il cui contenuto è riconducibile in via analogica, indipendentemente dal *“nomen iuris”*, all'istituto della SCIA di cui all'art.19 della L. n.241/1990;

- che la Tabella A – Sezione I – 14. Altre Attività - Punto 107 allegata al D.Lgs. 25 novembre 2016, n.222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* conferma, per le agenzie d'affari comunali, in via ricognitoria il regime amministrativo di comunicazione di inizio attività;

- che l'art. 163 del D.Lgs. n.112/1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.”* ha sancito che vengano trasferite ai comuni competenti per territorio le funzioni di polizia amministrativa riferite alle agenzie d'affari;

- che i D.P.C.M. nn.ri 443-444-445 del 12.09.2000 a decorrere dal 01.01.2001 hanno compiutamente trasferito ai Comuni le competenze di polizia amministrativa suddette;

- che l'istituto privatistico della cauzione consiste nel deposito di una somma di danaro a titolo di garanzia del debitore a favore del creditore e che nella fattispecie in oggetto si sostanzia a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività di agenzia d'affari e dell'osservanza delle condizioni insite in licenza;

- che la disposizione di cui all'art.116 TULPS che attribuisce una discrezionale facoltà per il soggetto pubblico competente di richiedere una cauzione o polizza fideiussoria sostitutiva, costituisce un adempimento anacronistico connesso ad un regime autorizzatorio non più vigente e che la tutela effettiva degli utenti/clienti dell'agenzia d'affari non corrisponde ad un sostanziale interesse pubblico sotteso a tipici rapporti privatistici;

- che la disposizione in esame, difetta di determinatezza sostanziale nell'individuare ragioni, finalità, fattispecie di utilizzo della garanzia, risultando di fatto disapplicata dalle amministrazioni locali;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

- che il Comune di Fano non ha mai provveduto a regolamentare compiutamente l'attività di agenzia d'affari, non subordinando formalmente l'esercizio dell'attività in oggetto alla costituzione di alcun deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa nelle modalità previste dalla L. n. 348/1982 e dall' art.14 del R.D. 6 maggio 1940, n.635;
- che la costituzione di deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa, in assenza di strumenti normativi, regolamentari o dispositivi a sostegno delle ragioni della medesima, si pone in palese violazione del principio di legalità dell'agire amministrativo oltre che dell'art. 1 della L. n.242/1990 recante criteri generali di buona amministrazione, economicità, efficacia, efficienza dell'agire amministrativo;
- che la costituzione di deposito cauzionale o fideiussione bancaria/assicurativa, in assenza di formale e motivata disposizione, possa costituire un aggravio procedimentale ed un onere non proporzionato e non giustificato tale da qualificarsi in “barriera di ingresso sul mercato libero” a carico dell'operatore economico in lesione dei principi di semplificazione amministrativa e di libertà economica di impresa.

RICHIAMATI

- il R.D. 18 giugno 1931, n.773 “*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*”;
- il R.D. 6 maggio 1940, n.635 “*Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n.773*,”
- il D.P.R. n.616/1977 “*Attuazione della delega di cui all' art.1 della Legge 22 luglio 1975 n.382*”;
- il D.Lgs. n.112/1998 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.*”
- il D.P.R. n.311/2001 “*Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza*”;
- la L. n. 35/2012 “*Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*”;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n.1 “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*” convertito con modifiche in L. 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 “*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n.222 “*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

- il D.lgs Luogotenenziale 21 settembre 1944, n.315 *“Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria”* che ha soppresso i consigli provinciali dell'economia corporativa, demandando le funzioni ed i poteri alle Camere di commercio, industria e agricoltura ricostituite in ogni capoluogo di provincia.
- la Legge 29 dicembre 1993, n.580 *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”*
- la Legge 10 giugno 1982, n. 348 *“Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici.”*;
- l'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n.827 *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.”*;
- il D.P.R. n.160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”*
- la D.C.C. n.16/2013 *“Regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico delle attività produttive”*
- il D.Lgs. n.82/2005 *“Codice delle amministrazioni digitali”*;
- la L.n.241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- il *“Regolamento comunale sul procedimento amministrativo”* del 15/06/2010;
- il D.P.R. n.445/2000 *“ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”*.
- la D.G.C. n.360/2013 *“Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n.445/2000”*.

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

- il provvedimento sindacale n.21 del 30.12.2021 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore IV Urbanistica all' Arch. Adriano Giangolini;

- il provvedimento del dirigente n. 194 del 28/01/2022 di conferimento dell'incarico relativo all'area della posizione organizzativa (APO), Ing. Laura Olivelli;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990, dell'art.1 c.9 lett.e) della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013, della Delibera di G.C. n.503 del 30.12.2013 "*Codice di Comportamento interno del Comune di Fano*", per l'adozione del presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e del provvedimento finale;

ATTESTATO che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell'ente e che il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal Funzionario A.P.O. Incaricato;

VALUTATO che il presente provvedimento è rilevante per le finalità di Amministrazione Trasparente ex art.12 del D.lgs. n.33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" il quale prevede che devono essere pubblicate le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, c.2-bis, della L. n. 190/2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione;

ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

RITENUTO opportuno, per tutte le motivazioni indicate in premessa le quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento, autorizzare i titolari delle agenzie d'affari comunali cessate a svincolare la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/deposito cauzionale o garanzia equivalente a concorrenza dell'importo di € 2.582,28 o comunque del differente importo versato presso l'istituto di credito/assicurativo di fiducia;

DETERMINA



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

1- che i titolari delle agenzie d'affari di competenza comunale che abbiano formalmente comunicato al SUAP la cessazione dell'attività, decorsi 3 (tre) mesi dal giorno di effettiva cessazione, previa trasmissione allo Sportello Unico delle Attività Produttive della dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio contenete i presupposti individuati dall'art. 116 TULPS, sono autorizzati a svincolare la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/deposito cauzionale o garanzia equivalente a concorrenza dell'importo di € 2.582,28 o comunque del differente importo versato presso l'istituto di credito/assicurativo di fiducia.

2- che gli interessati, previo appuntamento, possono ritirare esemplare cartaceo della polizza fideiussoria o atto equivalente custodito nei rispettivi fascicoli d'impresa presso gli uffici SUAP - Polizia Amministrativa e Commercio in via Arco d'Augusto n.81 Fano.

3- di approvare modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione contenete i presupposti individuati dall'art. 116 TULPS allegato alla presente determinazione

4- di dare atto che l'utilizzo di modulistica difforme in luogo di quella approvata determina l'automatica irricevibilità della comunicazione qualora la stessa non contenga gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

5- di stabilire che le modalità di trasmissione dell'autocertificazione sono quelle prevista dall'art.65 del D.lgs n.82/2005 e dal D.P.R. n.160/2010 ovvero a mezzo PEC dello Sportello Unico Attività produttive comune.fano.suap@emarche.it o dell'eventuale differente domicilio digitale.

6- di dare atto che la presente determina rimane vigente fino a nuove disposizioni e/o fino ad intervenute novelle legislative, regolamentari, differenti indirizzi interpretativi sopravvenuti.

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento mediante pubblicazione ad albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 124 TUEL, ai fini dell'assolvimento degli oneri di pubblicità legale ed istituzionale.

- la pubblicazione del presente provvedimento nel portale SUAP del Comune di Fano <https://sportellounico.comune.fano.ps.it/suap>- home page – sezione notizie.

Avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse può proporre entro 60 (sessanta) giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA Polizia Amministrativa - Commercio

IL FUNZIONARIO APO

(Ing. Laura Olivelli)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.82/2005 – sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa